



Copia

CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

N. 57 del registro

Deliberazione Consiglio Comunale

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Luglio nella Sede Municipale, convocato per le ore 17.00 con avviso n° 54847 del 17/07/2020, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Vice Presidente avv. PETRONELLI Raffaella e con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Caterina GIRONI.

All'inizio di seduta alle ore 17:56 risultano presenti n. 17 componenti il Consiglio Comunale, come risultante dalla verifica delle presenze effettuata a mezzo del sistema elettronico.

Sono presenti:

MELODIA Rosa	SINDACA	SI
CALABRESE Davide	Consigliere	SI
CAPPIELLO Antonio	Consigliere	SI
CASTORO Mario	Consigliere	SI
COLONNA Marcantonio	Consigliere	SI
CORNACCHIA Alessandro	Consigliere	SI
DIBENEDETTO Vito	Consigliere	SI
DIFONZO Raffaele	Consigliere	NO
GALLO Onofrio	Consigliere	SI
IURINO Massimo	Consigliere	SI
LATERZA Antonello	Consigliere	SI
LILLO Anna	Consigliere	SI
LOIUDICE Dionigi	Presidente	NO
LONGO Maria Carmela	Consigliere	SI
LORUSSO Luigi	Consigliere	NO
LORUSSO Tommaso	Consigliere	NO
MARROCCOLI Giandomenico	Consigliere	NO
MENZULLI Vito	Consigliere	SI
MIGLIONICO Angela	Consigliere	NO
MONITILLO Nunzio	Consigliere	SI
PETRONELLI Raffaella	Consigliere	SI
RELLA Raffaele	Consigliere	SI
RIFINO Marcantonio	Consigliere	SI
SAPONARO Giovanni	Consigliere	NO
SCARABAGGIO Carlo	Consigliere	NO

Risultano quindi presenti n. 17 componenti assenti n. 8 consiglieri.

Di seguito il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.

Alle ore 19,44 il Presidente pone all'esame del Consiglio Comunale l'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di C.C. nr. 62 del 06/07/2020 ad oggetto: “ APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) 2020” unitamente a tutti i relativi allegati indicati nella ridetta proposta nr. 62/2020, corredata dei pareri favorevoli resi in data 09/07/2020, dal Dirigente del II Settore dott. Francesco Faustino in ordine alla regolarità tecnica – contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL ed il cui testo si riporta integralmente:

«IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Sindaca Avv. Rosa Melodia

Premesso che:

- *l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;*
- *l’articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dispone testualmente “A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge.”;*

Dato atto che:

- *la Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), all’art. 1 co. 169 stabilisce che:*
 - ✓ *gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;*

- ✓ dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - ✓ in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
- tuttavia, in deroga a tale disposizione di carattere generale, a fronte delle rilevanti modifiche legislative intervenute nell'ultima parte del 2019, con riferimento alla TARI, il D.L. 124/2019 convertito in Legge. n. 157 del 19 Dicembre 2019 con l'articolo 57-bis., ha disposto al comma b) che “b) «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 Aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».”. Conseguentemente, nel Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2020, le previsioni di entrata ed uscita relative rispettivamente alla TARI ed ai costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sono state elaborate in via provvisoria, nelle more dell'approvazione delle apposite deliberazioni consiliari in materia.

Rilevato che:

- il D.L 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato sulla GU n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21 all'art.138 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020” ha disposto che: “1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”
- il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020, per effetto di vari differimenti disposti con provvedimenti statali nel corso del 2020, a causa dell'emergenza COVID19, è stato da ultimo fissato, dall' articolo 107 co.2 del D.L. n.18/2020, come da conversione con modifiche operate dalla L. n. 27 del 24/04/2020, pubblicata sulla GU n. 110 del 29/04/2020, al 31 Luglio 2020.
- pertanto, il termine perentorio per l'approvazione delle tariffe TARI 2020 è il 31 Luglio 2020.

Considerato che:

- detto tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.16, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nonché delle riduzioni ed esenzioni diverse rispetto a quelle previste dall'articolo 1, lettere da a) a e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui copertura viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 682 della predetta norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
- tale disposizione ha trovato attuazione con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del
- 18/06/2020, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Tassa Rifiuti (TARI).

Richiamato l'art. 1 della Legge n.147/2013, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- comma 662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per

periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- *comma 663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.*
- *comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;*
- *comma 688. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;*

Visto l'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 38 bis, del decreto legge 26.10.2019, n. 124, il quale prevede che nei casi di pagamenti della TARI effettuati tramite modello F24, il tributo provinciale (c.d. TEFA) applicato nella misura massima del 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 1 giugno 2020 verrà riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune - direttamente dall'Agenzia delle Entrate agli enti beneficiari Province e Città metropolitane.

Richiamate:

- *la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e, in particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR), stabilendo in particolare, all'art. 6 "Procedura di approvazione":*
 - ✓ *6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*

- ✓ 6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati [...].
 - ✓ 6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 - ✓ 6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 - ✓ 6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
 - ✓ 6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.”.
- la conseguente nota del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti protocollo n. 1528 del 04/03/2020, con la quale l'AGER, in attuazione della richiamata Delibera ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha comunicato che “[..] lo scrivente Ente, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito per il Servizio Rifiuti Urbani e di Ente Territorialmente Competente in Puglia secondo quanto indicato dal nuovo Metodo, deve procedere alla valutazione e validazione dei Piani Economico-Finanziari del servizio anche in una incertezza interpretativa in ordine all'applicazione della detta norma (art. 1.1) al fine di evitare eventuali contestazioni in capo ai Comuni da parte della competente Autorità. I Piani finanziari, predisposti dai gestori dei servizi di igiene urbana, dovranno essere integrati dai Comuni inserendo nel totale ammissibile delle entrate tariffarie anche i costi relativi alla parte dei servizi che vengono svolti dagli stessi Enti o da altri soggetti che partecipano alla gestione complessiva del ciclo dei rifiuti [...]”; con la medesima nota, AGER ha richiesto altresì ai Comuni un'articolata produzione documentale, riferita sia ai costi che ai proventi relativi al servizio rifiuti urbani, a partire dall'esercizio 2017;
- il Comune di Altamura, con nota protocollo generale n. 0047019 del 19/06/2020, a firma

della Sindaca e dei Dirigenti del II e del III Settore, ha prodotto la documentazione richiesta da AGER relativa ai dati 2017, 2018 e 2019, evidenziando che invece “[...] Con riferimento al Piano Finanziario 2020, relativamente a quanto riportato nella Vs nota “I Piani finanziari, predisposti dai gestori dei servizi di igiene urbana, dovranno essere integrati dai Comuni inserendo nel totale ammissibile delle entrate tariffarie anche i costi relativi alla parte dei servizi che vengono svolti direttamente dagli stessi Enti o da altri soggetti che partecipano alla gestione complessiva del ciclo dei rifiuti (es. impianti di selezione/trattamento/smaltimento dei rifiuti, ecc.)” il gestore del servizio, con nota acquisita al Prot. Gen n. 19893 del 11/03/2020 del Comune di Altamura (Allegato “F”), ha trasmesso un documento totalmente difforme dal modello di cui alla Delibera AGER n. 443/2019 ed alla successiva Determinazione n. 002 del 27/03/2020 (Allegato 1) e privo, inoltre, degli allegati di cui all’art. 6 della richiamata Delibera; non è noto a questa Amministrazione se, ai sensi dell’art. 6 co.1 (“Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente”), il gestore abbia provveduto ad inviare a codesta spett.le Autorità, quale ETC, altra documentazione. Atteso che, come codesta spett.le Autorità potrà rilevare, la documentazione trasmessa dal gestore al Comune è assolutamente inidonea in ordine alla successiva integrazione con i dati di competenza comunale, si resta in attesa delle determinazioni che la Vs Autorità vorrà assumere, ai sensi dell’art. 7 della Delibera AGER n. 443/2019”.

Preso atto che, pertanto, l’iter di validazione ed approvazione del Piano Finanziario 2020 risulta tutt’ora in corso.

Visto l’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il quale dispone che “I Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Ritenuto, quindi, necessario avvalersi della facoltà di cui al predetto articolo 107, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, confermando per l’anno 2020 le tariffe 2019.

Considerato tuttavia che:

- l’emergenza COVID19, Deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 Gennaio 2020, ha determinato un crollo del PIL italiano ed una contrazione generale dell’economia mondiale;*

– *il Governo, per supportare gli Enti Locali per fronteggiare il conseguente calo del gettito delle entrate comunali, ha disposto specifici trasferimenti statali compensativi in ordine ad esenzioni/riduzioni stabilite, a livello statale, con provvedimenti normativi (ad es. esenzione TOSAP per pubblici esercizi, esenzione prima rata IMU per immobili a destinazione turistica), mentre per la generalità delle entrate proprie degli Enti Locali, il D.L 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato sulla GU n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21, con l'art.106 ha istituito il “Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, disciplinato come segue:*

1. *Al fine di concorrere ad assicurare ai Comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei Comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto e' erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.*

2. *Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei Comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello*

Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. *Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.*

- *pertanto il suddetto Fondo non risulta istituito per finanziare riduzioni di gettito conseguenti a riduzioni di aliquote o tariffe stabilite autonomamente dall'Ente, bensì è finalizzato a compensare esclusivamente la "possibile perdita di gettito" derivante dagli effetti subiti dagli Enti, e non invece quelli derivanti dall'esercizio dell'autonomia impositiva dei medesimi.*

Preso atto altresì dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, la quale, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 e del principio "chi inquina paga", prevede l'applicazione di una riduzione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche enucleate dal D.P.R. 158/99, sospese a causa delle predette misure emergenziali.

Verificato che dette riduzioni consistono:

- *per le UND (Utenze non Domestiche), nell'applicazione di correttivi in diminuzione dei coefficienti di produttività dei rifiuti KD dell'allegato 1, D.P.R. n. 158/99, tali da determinare riduzioni, limitatamente alla parte variabile della tariffa:*
 - ✓ *obbligatorie, nella misura minima di circa il 9% e massima del 25%, per tutte le attività interessate dalle misure normative e governative di sospensione adottate a causa*

dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed elencate, in termini non esaustivi, nell' articolo 1 della Delibera e nelle allegate tabelle 1a), 1b) e 2, dell'Allegato A alla Deliberazione n. 158/2020 stabilendo altresì, al punto 1.4 che "Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3.";

✓ facoltative, ai sensi dell'art. 2, per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19, stabilendo che "alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A), diverse dalle utenze di cui all'Articolo 1, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti"

- per le UD (Utenze Domestiche), l'Articolo 3 della Deliberazione n. 158/2020 "Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate" stabilisce che:

3.1 Nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI.

3.2 L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.1.

3.3 L'agevolazione tariffaria viene quantificata dall'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, ed erogata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con

gli utenti nell'avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.

3.4 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti procede all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2”.

Evidenziato che:

- in ordine alle fattispecie agevolative di cui innanzi, sia riferite alle UND che alle UD, non è pervenuta alcuna comunicazione dall'Ente Territorialmente Competente (Ager Puglia) in ordine a quanto di competenza;
- inoltre, con riferimento, specifico alle UND (Utenze non Domestiche) interessate dalle misure di sospensione adottate dalle Pubbliche Autorità a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 elencate, in termini non esaustivi, nelle tabelle 1a), 1b) e 2, dell'Allegato A, i contenuti della Deliberazione ARERA n. 158/2020:
 - a) non risultano sufficienti per tutelare in misura adeguata il tessuto socio economico della comunità amministrata, atteso che gli stessi sono limitati alla sola quota variabile della tariffa nonché improntati ad un criterio meramente “ragionieristico”, basato esclusivamente sui giorni di chiusura, mentre non tengono conto, in via prospettica, della fase recessiva e delle limitazioni connesse al distanziamento sociale, che produrranno un inevitabile calo del fatturato e della produzione di rifiuti anche per i mesi successivi;
 - b) intervenendo sui coefficienti di produzione Kd, si determina in automatico una modifica di tutte le altre categorie di contribuenza, con correlato incremento tariffario per le utenze non beneficiarie di riduzioni; così, operando, il costo delle riduzioni, sarebbero posto, in un'ottica perequativa, a carico del “sistema rifiuti”. Tale impostazione, oltre a produrre effetti di enorme incremento tariffario per le poche categorie non interessate dalle riduzioni, metterebbe stravolgerebbe tutto l'impianto tariffario: ma così facendo, verrebbe meno la facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ovvero la possibilità di approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019.
 - c) al fine di ovviare a tali effetti, l'ANCI ha diffuso diverse note interpretative che, anche

alla luce del recente Delibera ARERA n. 189/2020, sostengono condivisibilmente che i Comuni, qualora propendano per avvalersi di tale facoltà, possano legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione dell’Autorità, mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Autorità, anche senza modificare i coefficienti di produzione e, quindi, l’articolazione tariffaria.

- *pertanto, limitare le riduzioni tariffarie secondo i criteri della Deliberazione ARERA n. 158/2020 risulta del tutto insufficiente e rischia di rendere il tributo dovuto totalmente inesigibile, poiché oggettivamente ritenuto vessatorio ed insostenibile dalle categorie interessate;*
- *a fronte di tali criticità, non sono stati adottati provvedimenti risolutivi né da parte di AGER Puglia, né da parte di ARERA; quest’ultima Autorità, con la Delibera n.189 del 26/05/2020 “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” partendo dal presupposto che “Con la citata deliberazione 158/2020/R/RIF, inoltre, al fine di garantire, in una logica di sistema, l’equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, l’Autorità ha rinviato a un successivo provvedimento l’individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico” ha individuato, quali possibili soluzioni in ordine a tali coperture finanziarie:*

a) incrementi tariffari a carico di esercizi futuri (“5.9. l’Autorità è orientata a introdurre la facoltà dell’Ente territorialmente competente di valorizzare un conguaglio RCNDTV prevedendo altresì la facoltà di recuperare in annualità successive al 2020 le mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 garantendo in tal modo di modulare nel tempo l’onere posto a carico degli utenti”);

b) il ricorso a forme di indebitamento a breve termine (“6.3. Conseguentemente, alla luce della urgente necessità di valutare comunque prime iniziative per garantire la continuità dei servizi essenziali, l’Autorità è orientata a prevedere la facoltà, per l’Ente territorialmente competente, di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l’anticipazione, sul 2020, dell’importo corrispondente alla valorizzazione del conguaglio RCNDTV, relativa al minor gettito derivante dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF.”);

- *tale impianto regolatorio è stato sostanzialmente confermato dalla successiva Delibera ARE-RA n. 238 del 23/06/2020;*
- *conseguentemente, al fine di evitare di traslare le agevolazioni per determinate categorie di contribuenti sulle restanti categorie, nonché di evitare che le agevolazioni riconosciute nel 2020 gravino sui contribuenti negli esercizi futuri, risulta necessario che le coperture finanziarie per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie connesse all'emergenza COVID-19, siano necessariamente finanziate con risorse del Bilancio comunale, diverse dai proventi tariffari TARI.*

Rilevato che, come peraltro specificato dalla suddetta Deliberazione ARERA n. 158/2020 restano ferme "le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie" (art. 1.1); tale richiamo è riferito alla facoltà, di cui all'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, il quale consente di introdurre agevolazioni non comprese nella normativa del tributo (c.d. atipiche), finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Dato atto che la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 30 del 12/05/2020 avente ad oggetto "Ripartiamoinsieme - atto di indirizzo finalizzato a mitigare l'impatto economico e sociale correlato all'emergenza Covid-19 per la Città di Altamura" ha previsto, tra le misure di sostegno al punto "5. Esenzione TARI del 100% per utenze non domestiche per il periodo di sospensione delle attività a seguito delle misure restrittive dei decreti del Governo" e che per dare seguito a tale atto di indirizzo politico, come rilevabile dall'Allegato "A", a fronte di un fabbisogno finanziario pari ad € 233.173,39 per dare seguito alle indicazioni delle richiamate Deliberazioni ARERA, che peraltro dovrebbe gravare sui Piani Finanziari degli esercizi futuri e quindi tradursi in successivi incrementi tariffari, risulta necessario, invece, un fabbisogno finanziario pari ad € 549.060,81 che, se finanziato con fondi di bilancio, non richiederà la traslazione di tali importi sui PEF degli esercizi futuri.

Dato atto che il richiamato nuovo Regolamento Tassa Rifiuti (TARI) del Comune di Altamura, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 18/06/2020 prevede al riguardo, all'articolo 15 "AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOCIALE":

- *co.1 Sono completamente esenti dal tributo le abitazioni, di superficie tassabile non superiore a mq. 50 (cinquanta), occupate da persone singole prive di altri redditi, all'infuori di quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposti dall' I.N.P.S., ovvero da altre provvidenze economiche di tipo pensionistico non superiori alla pensione sociale o assegno sociale*

I.N.P.S., e che non siano proprietari di immobili ulteriori rispetto alla casa di abitazione e relative pertinenze. Il beneficio è concesso a seguito di apposita domanda degli interessati, predisposta secondo le modalità definite dall' Servizio Tributi, e decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; compete anche per gli anni successivi, senza necessità di riproposizione periodica di nuova domanda, fino a che ne persistono le condizioni. Il contribuente è obbligato a denunciare il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione. In caso di omessa denuncia, si provvede al recupero del tributo e relative sanzioni ed interessi, relativi al periodo in cui si è verificata la perdita dei requisiti, e sono applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento per l'omessa denuncia di variazione.

- *co. 2. Sono esenti dal tributo le abitazioni di famiglie indigenti assistite dal Comune. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione dalle banche dati informatiche comunali di elenchi validati dal Dirigente responsabile dei Servizi Sociali, ovvero di trasmissione di tali elenchi al Servizio Tributi da parte del Dirigente responsabile dei Servizi Sociali; il Servizio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative, necessarie alla corretta istruttoria del procedimento.*
- *co. 3. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile, è ridotta del 50% quando concorrono le seguenti condizioni.*
 - a. il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 67 anni, residenti nel Comune, con un ISEE non superiore ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00);*
 - b. nessuno dei componenti deve essere proprietario o godere di diritti reali su altri fabbricati né su terreni agricoli, con rendita catastale o fondiaria superiore ad € 250,00 annui;*
 - c. tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.*
- *co. 4. La Deliberazione di Consiglio Comunale di fissazione delle tariffe può stabilire, motivatamente e con esatta quantificazione dell'incidenza finanziaria, riduzioni tariffarie specifiche per Utenze sia Domestiche sia non Domestiche per le quali si determinino incrementi ovvero un livello del prelievo fiscale di entità rilevante e, tenuto conto del ciclo economico, difficilmente sostenibili sotto l'aspetto sociale.*
- *co. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni*

di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Considerato pertanto che:

- *con riferimento alle UD (Utenze Domestiche), pur in assenza dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 ovvero di specifici provvedimenti agevolativi adottati dall'Ente territorialmente competente (Ager Puglia), e stante in ogni caso l'assenza di specifiche risorse finanziarie per garantire la relativa copertura da parte dello Stato di tali ipotetiche misure, le previsioni regolamentari del Comune di Altamura garantiscono già un livello minimo di tutela nei confronti delle categorie più deboli, già finanziato, in continuità con il previgente Regolamento IUC, nel Bilancio di Previsione 2020-2022, a valere sul capitolo di PEG n. 811001 "Agevolazioni/esenzioni TARI a carico della fiscalità generale" con una dotazione finanziaria pari ad Euro 200.000,00, necessari a garantire la correlata autorizzazione di spesa; fermo restando che potranno essere adottate ulteriori misure di agevolazione, qualora disposte nonché finanziate da provvedimenti delle autorità innanzi richiamate;*
- *con riferimento, invece, alle UND (Utenze non Domestiche) risulta invece necessario ricorrere alle previsioni di cui all'art. 15 co. 4 del nuovo Regolamento TARI, prevedendo ulteriori riduzioni tariffarie, rispetto a quelle minime stabilite da ARERA, nonché finanziare le stesse, come riportato analiticamente nel prospetto di cui Allegato "A", recante il dettaglio dell'incidenza finanziaria delle medesime e dando atto che tali riduzioni, quantificate in Euro € 549.060,81 sono dotate, nel rispetto del successivo co.5 dell'art. 15 del Regolamento TARI, di idonea copertura finanziaria, assicurata mediante apposita autorizzazione di spesa, finanziata con la variazione di Bilancio di cui alla proposta di Deliberazione n. 61 del 03/07/2020 avente ad oggetto "Artt 175 co. 8 e 193 del TUEL. Assestamento di bilancio e presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio. Approvazione" .*
- *tale apposita autorizzazione di spesa, come analiticamente esposto nella suddetta Deliberazione, è finanziata a valere su quota parte delle risorse rese disponibili per effetto della riduzione delle rate di ammortamento 2020 dei mutui in essere con CDP, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/05/2020 e dal rinvio della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la CDP ed in carico al MEF, disposta ai sensi dell'art.*

Ritenuto, pertanto, di approvare la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019, ma applicando le agevolazioni tributarie occasionali, relative alle utenze non domestiche maggiormente colpite dall'emergenza Covid-19, come da Allegato "B".

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021».

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. dal Dirigente del II Settore Bilancio-Finanza e Programmazione Dott. Francesco Faustino: "Si attesta la regolarità tecnica" e "Si attesta la regolarità contabile".

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del _____.

DELIBERA

- 1. Di dare atto che le premesse in narrativa sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si intendono interamente richiamate ed approvate.*
- 2. Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2020, come da prospetto di cui all'Allegato "B".*
- 3. Di demandare al Dirigente del II Settore la trasmissione, nei termini di Legge, per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.*
- 4. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente*

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità ed urgenza di consentire al Servizio Tributi l'avvio delle attività di bollettazione della TARI 2020 per l'anno corrente, nonché garantire ai contribuenti un congruo termine di preavviso rispetto ai necessari e conseguenti adempimenti tributari».

Dato atto che la proposta di deliberazione nr. 62 del 06/07/2020 è stata esaminata dalla 3^a Commissione che l'ha approvata nella riunione del 21/07/2020 (verbale nr. 34);

Dato atto che con nota pec del 23/07/2020 prot. nr. 56420 i Consiglieri Gallo, Marroccoli, Laterza, Scarabaggio, Lorusso L. e Lorusso T. hanno presentato una proposta di emendamento alla proposta in esame che ha riportato il parere contabile non favorevole del Dirigente del II Settore che pertanto è stato dichiarato inammissibile dal Presidente;

Precisato che alle ore 19:49 abbandona i lavori il Segretario generale dott.ssa Girone Caterina sostituita nelle sue funzioni dal Vice Segretario avv. Michele Maiullari;

Udita la relazione dell'Ass. Ricco e gli interventi dei Consiglieri partecipanti al dibattito riportato nel verbale di seduta cui si fa rinvio che verrà allegato al verbale di adunanza ex. Art. 117 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari".

Visto ed applicato l'art. 115 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari" e dato atto che le votazioni avvengono a mezzo dell'impianto automatico di cui la sala consiliare è dotata;

Vista la votazione effettuata elettronicamente da ognuno dei componenti il Consiglio Comunale che sono da considerarsi presenti al momento della votazione ai sensi dell'art. 115, comma 2 terzo periodo del Regolamento il cui esito proclamato dal Presidente ha riportato il seguente risultato:

FAVOREVOLI 14 (Cappiello, Castoro, Colonna, Cornacchia, Dibenedetto, Iurino, Lillo, Longo, Menzulli, Monitillo, Petronelli, Melodia, Rella, Rifino,)

ASTENUTI 1 (Saponaro)

CONTRARI //

ASSENTI 10 (Calabrese, Difonzo, Laterza, Gallo, Loiudice, Lorusso L., Lorusso T., Marroccoli, Miglionico, Scarabaggio)

Delibera

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione nr. 62 del 06/07/2020 all'oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) 2020" il cui testo è stato integralmente sopra riportato;

di seguito il Consiglio Comunale con separata votazione effettuata elettronicamente da ognuno dei componenti il Consiglio Comunale che sono da considerarsi presenti al momento della votazione ai sensi dell'art. 115, comma 2 terzo periodo del Regolamento il cui esito proclamato dal Presidente ha riportato il seguente risultato:

FAVOREVOLI 14 (Cappiello, Castoro, Colonna, Cornacchia, Dibenedetto, Iurino, Lillo, Longo, Menzulli, Monitillo, Petronelli, Melodia, Rella, Rifino,)

ASTENUTI 1 (Saponaro)

CONTRARI //

ASSENTI 10 (Calabrese, Difonzo, Laterza, Gallo, Loiudice, Lorusso L., Lorusso T., Marroccoli, Miglionico, Scarabaggio)

Delibera

di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 la presente deliberazione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 62**

Ufficio Proponente: **TRIBUTI**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/07/2020

Il Responsabile di Settore

Dott. Francesco Faustino

Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Francesco Faustino

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

Il Vice Segretario Generale
f.to avv. Michele MAIULLARI

Il Vice Presidente
f.to Avv. Raffaella PETRONELLI

*VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ
TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL
D.LGS. 18.8.2000 n° 267.*

Il Dirigente del Servizio
f.to dott. Francesco FAUSTINO

Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to Dott. Francesco FAUSTINO

N°..... *reg. pubb.*

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio **On Line** dal _____ al _____ per 15
giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Altamura,
f.to Il messo comunale

IL FUNZIONARIO
f.to

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione;

Altamura,

IL FUNZIONARIO
f.to

GETTITO RUOLO TARI ALTAMURA 2014

Delibera ARERA n.158 del 05/05/2020 (solo riduzione % QV)

Tariffa	Occorrenze Ponderate rispetto ai Giorni	Tariffa QF	Tariffa QV	QF	QV	QF+QV	Superficie mq Ponderata rispetto ai Giorni	Delibera ARERA n.158 del 05/05/2020 (solo riduzione % QV)										Stabilita dal Comune						
								Riduzioni obbligatorie-art 1.2 Tabella 1a dell'Allegato A)	GG chiusura	Note	Riduzioni obbligatorie-art 1.3 Tabella 1b dell'Allegato A)	GG chiusura	Note	Riduzioni ex art 1.4 Tabella 2 dell'Allegato A)	GG chiusura	Note	Riduzione minima da applicare	Ulteriori note	Riduzione stimata gettito	Ipotesi riduzione % (QF+QV)	Note	Riduzione stimata gettito	Nuova Tariffa QF	Nuova Tariffa QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	104,42	0,64	1,35	€ 8.978,08	€ 18.938,14	€ 27.916,22	14477				25%	forfettari	Quantificata puntualmente da Arera. Attività chiuse MA NON riaperte con data certa			Attività incluse in Tabella 2 ma nessuna comunicazione pervenuta da ATO (ETC)	25,00%	Nella categoria sono inclusi codici ATECO inseriti nelle tabelle 1b e 2 dell'Allegato A).	€ - 4.734,53	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	€ - 6.979,06	0,48	1,01
2 Cinematografi e teatri	6,00	2,02	1,79	€ 3.054,54	€ 2.706,75	€ 5.761,29	1512				25%	forfettari	Quantificata puntualmente da Arera. Attività chiuse MA NON riaperte con data certa				25,00%		€ - 676,69	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	€ - 1.440,32	1,52	1,34
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2788,20	1,89	1,7	€ 309.256,20	€ 278.166,96	€ 587.423,16	235214											Riduzione facoltativa da applicare a cura dell'ETC ai sensi dell'art. 2 tab. 3 dell'Allegato A)	€ -	0,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - non applicata alcuna riduzione considerata la sostanziale prosecuzione delle attività economiche interessate	€ -	1,89	1,70
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	35,40	3,18	2,85	€ 15.544,86	€ 13.931,72	€ 29.476,58	6807				25%	forfettari	Quantificata puntualmente da Arera. Attività chiuse MA NON riaperte con data certa			Attività incluse in Tabella 2 ma nessuna comunicazione pervenuta da ATO (ETC)	25,00%	Nella categoria sono inclusi codici ATECO inseriti nelle tabelle 1b e 2 dell'Allegato A). Da escludere i distributori di carburante ai quali applicare la riduzione facoltativa ex art. 2 tab. 3 se ne ricorrono i presupposti.	€ - 3.482,93	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	€ - 7.369,15	2,39	2,14
6 Esposizioni, autosaloni	60,00	2,45	2,2	€ 20.712,18	€ 18.598,69	€ 39.310,88	11861	14,52%	53	Quantificata puntualmente da Arera. Attività chiuse e riaperte con data certa							14,52%		€ - 2.700,63	25,00%	Riduzione superiore alla Delib Arera n.158/2020 atteso il crollo delle vendite del mercato di riferimento, con conseguente minore produzione dei rifiuti, ed estesa anche alla QF.	€ - 9.827,72	1,84	1,65
7 Alberghi con ristorante	9,00	3,13	5,42	€ 14.173,89	€ 24.543,93	€ 38.717,82	7858									Attività incluse in Tabella 2 ma nessuna comunicazione pervenuta da ATO (ETC)	0,00%		€ -	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	€ - 9.679,46	2,35	4,07
8 Alberghi senza ristorante	5,49	4,39	4,14	€ 6.984,86	€ 6.587,09	€ 13.571,95	1950									Attività incluse in Tabella 2 ma nessuna comunicazione pervenuta da ATO (ETC)	0,00%		€ -	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	€ - 3.392,99	3,29	3,11
9 Case di cura e di riposo	36,00	1,29	2,92	€ 35.787,22	€ 81.006,73	€ 116.793,95	27937											Riduzione facoltativa da applicare a cura dell'ETC ai sensi dell'art. 2 tab. 3 dell'Allegato A)	€ -	0,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - non applicata alcuna riduzione considerata la sostanziale prosecuzione delle attività economiche interessate	€ -	1,29	2,92
10 Ospedali	9,00	5,9	5,49	€ 188.710,26	€ 175.596,50	€ 364.306,76	37232											Riduzione facoltativa da applicare a cura dell'ETC ai sensi dell'art. 2 tab. 3 dell'Allegato A)	€ -	0,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - non applicata alcuna riduzione considerata la sostanziale prosecuzione delle attività economiche interessate	€ -	5,90	5,49
11 Uffici, agenzie*	1029,76	4,09	4,49	€ 273.443,43	€ 300.186,07	€ 573.629,50	76497									Attività incluse in Tabella 2 ma nessuna comunicazione pervenuta da ATO (ETC)	0,00%	Riduzione facoltativa da applicare a cura dell'ETC ai sensi dell'art. 2 tab. 3 dell'Allegato A)	€ -	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	€ - 143.407,38	3,07	3,37
12 Banche, istituti di credito e studi professionali *	33,63	3,39	3,02	€ 39.512,93	€ 35.200,31	€ 74.713,24	11678									Attività incluse in Tabella 2 ma nessuna comunicazione pervenuta da ATO (ETC)	0,00%	Riduzione facoltativa da applicare a cura dell'ETC ai sensi dell'art. 2 tab. 3 dell'Allegato A)	€ -	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	€ - 18.678,31	2,54	2,27
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	526,17	4,22	4,31	€ 218.207,95	€ 222.861,67	€ 441.069,62	55957	9,04%	33	I giorni di chiusura si riferiscono ai negozi di abbigliamento per bambini, di libreria e di cartoleria. Tale dato è stato inserito al fine delle eventuali ulteriori valutazioni al riguardo.						Attività incluse in Tabella 2 ma nessuna comunicazione pervenuta da ATO (ETC)	25,00%	Nella categoria sono inclusi codici ATECO inseriti nelle tabelle 1", 1b e 2 dell'all. A). Applicata la riduzione forfettaria art. 1.3 tab. 1b. Da escludere i negozi di ferramenta e quelli di alcuni beni durevoli ai quali applicare la riduzione facoltativa ex art. 2 tab. 3 dell'all. A) se ne ricorrono i presupposti.	€ - 55.715,42	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	€ - 110.267,40	3,17	3,23
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	70,39	2,65	5,76	€ 16.303,12	€ 35.436,22	€ 51.739,34	6281											Riduzione facoltativa da applicare a cura dell'ETC ai sensi dell'art. 2 tab. 3 dell'Allegato A)	€ -	0,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - non applicata alcuna riduzione considerata la sostanziale prosecuzione delle attività economiche interessate	€ -	2,65	5,76
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	73,47	3,7	3,48	€ 24.215,82	€ 22.775,96	€ 46.991,78	8728				25%	forfettari	Quantificata puntualmente da Arera. Attività chiuse MA NON riaperte con data certa				25,00%		€ - 5.693,99	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	€ - 11.747,95	2,78	2,61
16 Banche di mercato beni durevoli	0,00	4,55	4,08	€ -	€ -	€ -	0,00				25%	forfettari	Quantificata puntualmente da Arera. Attività chiuse MA NON riaperte con data certa				25,00%		€ -	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	€ -	3,41	3,06
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	135,88	1,7	2,7	€ 13.486,09	€ 21.419,09	€ 34.905,18	8002				25%	forfettari	Quantificata puntualmente da Arera. Attività chiuse MA NON riaperte con data certa				25,00%		€ - 5.354,77	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	€ - 8.726,30	1,28	2,03
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	472,05	1,1	3,12	€ 76.423,19	€ 216.763,97	€ 293.187,16	118847									Attività incluse in Tabella 2 ma nessuna comunicazione pervenuta da ATO (ETC)	25,00%		€ - 54.190,99	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	€ - 73.296,79	0,83	2,34
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	97,53	1,3	2,9	€ 15.594,42	€ 34.787,54	€ 50.381,96	15990									Attività incluse in Tabella 2 ma nessuna comunicazione pervenuta da ATO (ETC)	25,00%		€ - 8.696,89	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	€ - 12.595,49	0,98	2,18

Tariffa	Occorrenze Ponderate rispetto ai Giorni	Tariffa QF	Tariffa QV	QF	QV	QF+QV	Superficie mq Ponderata rispetto ai Giorni	Delibera ARERA n.158 del 05/05/2020 (solo riduzione % QV)					Stabilita dal Comune										
								Riduzioni obbligatorie-art 1.2 Tabella 1a dell'Allegato A)	GG chiusura	Note	Riduzioni obbligatorie-art 1.3 Tabella 1b dell'Allegato A)	GG chiusura	Note	Riduzioni ex art 1.4 Tabella 2 dell'Allegato A)	GG chiusura	Note	Riduzione minima da applicare	Ulteriori note	Riduzione stimata gettito	Ipotesi riduzione % (QF+QV)	Note	Riduzione stimata gettito	Nuova Tariffa QF
20 Attività industriali con capannoni di produzione	141,25	0,69	3,59	€ 27.488,95	€ 143.022,23	€ 170.511,18	88163						25,00%	forfettari	Attività incluse in Tabella 2 ma nessuna comunicazione pervenuta da ATO (ETC)	25,00%		-€ 35.755,56	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	-€ 42.627,80	0,52	2,69
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	201,60	0,64	3,53	€ 8.687,09	€ 47.914,75	€ 56.601,84	18263						25,00%	forfettari	Attività incluse in Tabella 2 ma nessuna comunicazione pervenuta da ATO (ETC)	25,00%		-€ 11.978,69	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	-€ 14.150,46	0,48	2,65
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	148,47	4,87	6,09	€ 85.427,86	€ 106.828,68	€ 192.256,54	23540						25,00%	forfettari	Attività incluse in Tabella 2 ma nessuna comunicazione pervenuta da ATO (ETC)	25,00%		-€ 26.707,17	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	-€ 48.064,14	3,65	4,57
23 Mense, birrerie, burgerie	5,00	3,65	6,91	€ 1.321,30	€ 2.501,42	€ 3.822,72	362						25,00%	forfettari	Attività incluse in Tabella 2 ma nessuna comunicazione pervenuta da ATO (ETC)	25,00%		-€ 625,36	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	-€ 955,68	2,74	5,18
24 Bar, caffè, pasticcerie	135,27	3,67	6,84	€ 34.560,01	€ 64.411,58	€ 98.971,59	10209						25,00%	forfettari	Attività incluse in Tabella 2 ma nessuna comunicazione pervenuta da ATO (ETC)	25,00%		-€ 16.102,89	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	-€ 24.742,90	2,75	5,13
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	157,75	3,13	5,36	€ 50.861,59	€ 87.098,45	€ 137.960,05	16338						0,00%		Riduzione facoltativa da applicare a cura dell'ETC ai sensi dell'art. 2 tab. 3 dell'Allegato A)	€ -	0,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - non applicata alcuna riduzione considerata la sostanziale prosecuzione delle attività economiche interessate	€ -	3,13	5,36		
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	106,33	3,04	5,33	€ 24.339,81	€ 42.674,73	€ 67.014,54	8041						0,00%		Riduzione facoltativa da applicare a cura dell'ETC ai sensi dell'art. 2 tab. 3 dell'Allegato A)	€ -	0,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - non applicata alcuna riduzione considerata la sostanziale prosecuzione delle attività economiche interessate	€ -	3,04	5,33		
27 Ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	59,13	6,33	2,5	€ 19.502,87	€ 7.702,55	€ 27.205,42	3284						0,00%		Attività incluse in Tabella 2 ma nessuna comunicazione pervenuta da ATO (ETC)	0,00%		€ -	0,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - non applicata alcuna riduzione considerata la sostanziale prosecuzione delle attività economiche interessate	€ -	6,33	2,50
28 Ipermercati di generi misti	2,00	2,36	6,54	€ 1.170,56	€ 3.243,84	€ 4.414,40	496						0,00%		Riduzione facoltativa da applicare a cura dell'ETC ai sensi dell'art. 2 tab. 3 dell'Allegato A)	€ -	0,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - non applicata alcuna riduzione considerata la sostanziale prosecuzione delle attività economiche interessate	€ -	2,36	6,54		
29 Banchi di mercato generi alimentari	4,00	4,8	4,91	€ 1.317,54	€ 1.347,73	€ 2.665,28	274						0,00%		Riduzione facoltativa da applicare a cura dell'ETC ai sensi dell'art. 2 tab. 3 dell'Allegato A)	€ -	0,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - non applicata alcuna riduzione considerata la sostanziale prosecuzione delle attività economiche interessate	€ -	4,80	4,91		
30 Discoteche, night club	3,00	3,43	7,32	€ 1.418,65	€ 3.027,55	€ 4.446,20	638						25,00%	forfettari	Quantificata puntualmente da Arera. Attività chiuse MA NON riaperte con data certa	25,00%		-€ 756,89	25,00%	Al 30/06/2020 nessuna comunicazione da ATO (ETC) - applicata la riduzione art. 1.3 tab 1b)	-€ 1.111,55	2,57	5,49
TOT	6.456,20			€ 1.536.485,30	€ 2.019.280,85	€ 3.555.766,15	816.435											-€ 233.173,39		-€ 549.060,81			

* L'articolo 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 ha modificato l'allegato 1 del DPR n. 158/1999, prevedendo che gli "studi professionali", fino al 2019 ricompresi nella stessa categoria degli "uffici e agenzie", vengano inseriti dal 2020 nella categoria delle "banche e istituti di credito".



Comune di Altamura

Allegato "B"

Approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 27/07/2020

Tariffe TARI 2020

A - Utenze domestiche

Nucleo familiare	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,81	1,50	€ 1,17	€ 124,70
2 componenti	0,94	2,70	€ 1,36	€ 224,45
3 componenti	1,02	3,06	€ 1,47	€ 254,68
4 componenti	1,09	3,17	€ 1,57	€ 263,36
5 componenti	1,10	3,47	€ 1,59	€ 288,10
6 o più componenti	1,06	3,90	€ 1,53	€ 324,08

Tariffe TARI 2020
B – Utenze non domestiche

	Categorie di attività	Coefficiente Kc	Coefficiente Kd	Riduzione COVID 19	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,23	4,64	25,00%	0,48	1,01
2	Cinematografi e teatri	0,71	6,18	25,00%	1,52	1,34
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,66	5,85	0,00%	1,89	1,70
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,11	9,83	25,00%	2,39	2,14
5	Stabilimenti balneari					
6	Autosaloni, esposizioni	0,86	7,56	25,00%	1,84	1,65
7	Alberghi con ristorante	1,09	18,68	25,00%	2,35	4,07
8	Alberghi senza ristorante	1,53	14,25	25,00%	3,29	3,11
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,45	10,05	0,00%	1,29	2,92
10	Ospedali	2,06	18,9	0,00%	5,90	5,49
11	Uffici, agenzie	1,43	15,45	25,00%	3,07	3,37
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,19	10,4	25,00%	2,54	2,27
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,47	14,85	25,00%	3,17	3,23
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	0,92	19,83	0,00%	2,65	5,76
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	1,29	12	25,00%	2,78	2,61
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,05	25,00%	3,41	3,06
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	0,6	9,29	25,00%	1,28	2,03
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,39	10,75	25,00%	0,83	2,34

	Categorie di attività	Coefficiente Kc	Coefficiente Kd	Riduzione COVID 19	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	0,46	10	25,00%	0,98	2,18
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,24	12,38	25,00%	0,52	2,69
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,23	12,17	25,00%	0,48	2,65
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	1,7	20,98	25,00%	3,65	4,57
23	Birrerie, hamburgerie, mense	1,28	23,8	25,00%	2,74	5,18
24	Bar, caffè, pasticceria	1,28	23,56	25,00%	2,75	5,13
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,09	18,46	0,00%	3,13	5,36
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,06	18,37	0,00%	3,04	5,33
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	2,21	19,47	0,00%	6,33	2,50*
28	Ipermercati di generi misti	0,83	22,52	0,00%	2,36	6,54
29	Banchi di mercato generi alimentari	1,68	16,9	0,00%	4,80	4,91
30	Discoteche, night-club	1,2	25,2	25,00%	2,57	5,49

* Con l'applicazione del relativo coefficiente di produzione Kd, la quota variabile della tariffa risulterebbe pari ad € 5,65/mq/anno. Ai sensi dell'art. 15 co. 4 del Regolamento TARI, è prevista una riduzione, pari ad € 3,15 al mq, finanziata dalla fiscalità generale, per € 10.178,30. Tenuto conto di tale misura correttiva si ottiene il valore indicato in tabella.

Tariffe TARI 2020

C – Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 25,00 % (venticinque percento).